



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso

- Sezione Penale -

Il Giudice

Dr. Cristian VETTORUZZO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Zambon del foro di Treviso

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATO

Reato p. e p. dagli artt. 3 legge 54/06, 12 sexies L. 898/70 e 570 c.p., perché violava gli obblighi di natura economica imposti dalla legge, omettendo di versare alla moglie per il mantenimento del figlio L euro 200,00 mensili come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Treviso n. 4096/2014 del 12.12.2014.

In Paese, dal mese di dicembre 2014 al 23.3.2016 (data di presentazione della querela) e tuttora in permanenza.

Con l'intervento del V.P.O. dott.ssa Francesca Ricciardi; dell'avv. Barnaba Battistella del foro di Treviso, d'ufficio.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: chiede la pena di mesi 6 di

N. 554/18 Reg.Sent.

N. 3723/16 N.R.

N. 1464/17 R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data : **17.04.18**

Depositata il: **08/05/18**

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Dot. Debora SARTOR

Debora Sartor

Appellata il : _____

dal : _____

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

reclusione.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA: chiede l'assoluzione dell'imputato.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

MOTIVAZIONE

1. veniva tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 3 della legge 54/2006, così come descritto nel capo d'imputazione, e, in particolare, per avere omesso di versare la somma di euro 200 mensili stabilita dal Tribunale di Treviso quale contributo al mantenimento del figlio minore L .
L'istruttoria dibattimentale si esauriva nell'acquisizione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, nell'escussione della testimone e nell'esame dell'imputato.

2. Dal materiale probatorio raccolto è emerso quanto segue.
e intrecciavano una relazione sentimentale e di convivenza e dalla loro unione nasceva, nel giugno 2007, L .
Successivamente il loro rapporto entrava in crisi, la convivenza cessava e con decreto del 12 dicembre 2014 il Tribunale di Treviso affidava in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e disponeva che versasse a la somma mensile di euro 200 al mese quale contributo al mantenimento di L , nonché il 50% delle spese straordinarie; con decreto del 23 marzo 2015 la Corte d'Appello di Venezia confermava il provvedimento del Tribunale di Treviso (cfr. copie dei due provvedimenti prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 16 marzo 2018).
Tuttavia, non versava mai il suddetto importo, fatta eccezione per la somma di euro 150 nel 2017 (cfr., al riguardo, deposizione della , la quale ha



precisato di avere sempre svolto il lavoro di commessa percependo uno stipendio mensile di circa 1.350 euro).

In sede di esame l'imputato ha riferito che dal 2014 non aveva mai lavorato in modo regolare e che quando aveva potuto aveva dato del denaro al figlio e, inoltre, gli aveva comprato dei regali (scarpe, abbigliamento, un telefonino, ecc.); ha aggiunto che in alcune occasioni, quando lavorava in nero, aveva dato del denaro in contanti anche alla _____, anche se non si era fatto rilasciare una ricevuta.

3. Prima di vagliare l'esposto materiale probatorio, considerato che il reato contestato è quello di cui all'art. 3 della legge 54/2006, è necessario effettuare una premessa in merito al quadro normativo che attualmente sanziona penalmente l'inadempimento degli obblighi di assistenza familiare.

Il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2018, da un lato, all'art. 7, ha abrogato l'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 – così come l'art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898 – dall'altro lato ha introdotto nel corpo del codice penale la nuova norma di cui all'art. 570 bis c.p.

Quest'ultima disposizione recita: "le pene previste dall'art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

Ora, appare evidente, che – benché alla luce dell'art. 85, lett. q), della legge delega 103/2017, il legislatore delegato si sarebbe dovuto limitare ad attuare il principio della riserva di codice in materia penale attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore aventi ad oggetto diretto beni di rilevanza costituzionale – la norma in questione, combinata

con l'abrogazione dell'art. 3 della legge 54/2006, pare avere modificato l'area del penalmente rilevante relativa alla violazione degli obblighi assistenziali in materia familiare.

In particolare, per quello che interessa in questa sede, va osservato che nella vigenza dell'art. 3 della legge 54/2006, la più recente e convincente giurisprudenza era giunta alla conclusione che il reato previsto da detta disposizione si configurasse anche nell'ipotesi di omesso versamento della somma fissata dall'autorità giudiziaria per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e a seguito della cessazione di un mero rapporto di convivenza tra i genitori (cfr. Cass. Pen., 6 aprile – 19 maggio 2017, n. 25267; Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 288 del 25 gennaio 2017).

Tale interpretazione era sostenuta, da un lato, dall'osservazione che “ragioni sistematiche non consentono la sussistenza nell'ordinamento di tutele differenziate a seconda del fatto che la prole sia nata in costanza di matrimonio o al di fuori di esso”, dall'altro lato, dalla lettura combinata dell'art. 4, comma 2, della legge 54/2006 (che stabilisce che le disposizioni della stessa legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati) e dell'art. 337 bis c.c., il quale prevede che l'applicazione delle disposizioni contenute nel capo II del titolo IX, libro primo, del codice civile (relative all'esercizio della responsabilità genitoriale) si applicano anche “nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.

Senonché, come già osservato, ora la disposizione dell'art. 3 della legge 54/2006 (la quale stabiliva che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'art. 12 *sexies* della legge 1 dicembre 1970, n. 898) è stata abrogata e solo apparentemente sostituita dall'art. 570 bis c.p.

In realtà, l'art. 570 bis c.p. afferma che le pene previste dall'art. 570 c.p. si applicano al “coniuge” che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno o che viola gli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli.

Naturalmente non è coniuge chi non è coniugato, e non lo è mai stato, ed i principi di tassatività e divieto di analogia *in malam partem* impediscono di applicare la norma a chi coniuge non è.

Ne consegue che l'art. 570 bis c.p. non sanziona penalmente l'omissione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nati da genitori non coniugati.

Resta da vedere se tale omissione sia stata depenalizzata *tout court* o se rientri in altre norme incriminatrici.

Si deve ritenere che la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio sia attualmente sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 570, comma 1, c.p., (in particolare quando, come nel caso di specie, non sia contestata anche la circostanza di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza che potrebbe portare a configurare il delitto di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p.).

Tale norma punisce "chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale".

La applicabilità della disposizione in parola alla fattispecie concreta in questione deriva dalle seguenti considerazioni:

- soggetto attivo del reato è anche il genitore non coniugato;
- rientra nella tutela penale apprestata dall'art. 570 comma 1 c.p. anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale del figlio posti a carico del genitore dalle norme del codice civile (cfr. Cass. Pen., sez. un., 31 gennaio – 31 maggio 2013, n. 23866) e sicuramente viola tali obblighi il genitore che non corrisponde l'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale;
- la condotta di chi si sottrae completamente ai suoi obblighi di assistenza materiale – non corrispondendo per anni e completamente l'assegno di mantenimento a favore

del figlio naturale – concretizza senza dubbio una condotta contraria all’ordine e alla morale della famiglia, comunemente intesa come comprensiva di ogni comportamento attivo o omissivo lesivo del vincolo della solidarietà familiare; tale vincolo di solidarietà familiare non riguarda, ovviamente, solo la famiglia fondata sul matrimonio, ma anche la famiglia di fatto ed è destinato a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, dal momento che la presenza di un figlio minore è come tale portatrice di obblighi nei confronti del soggetto debole, il minore, ma anche nei confronti degli ex conviventi, alla stregua di una nozione ampia di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela (su questi ultimi concetti, in relazione al reato di cui all’art. 572 c.p., cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., 20 aprile – 22 maggio 2017, n. 25498).

4. Alla luce delle puntualizzazioni svolte – e premesso che nonostante nel capo d’imputazione la venga indicata come moglie dell’imputato i due non sono mai stati coniugati, ma solo conviventi *more uxorio* – il va dichiarato colpevole del reato ascrittogli, riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 570, comma 1, c.p.

In fatto, è provato che l’imputato violava gli obblighi di assistenza materiale su di lui incombenti come genitore non corrispondendo sostanzialmente mai in quattro anni l’assegno di mantenimento dell’importo di euro 200 mensili stabilito dal Tribunale di Treviso con decreto del 12 dicembre 2014 a favore del figlio minore Lorenzo.

La circostanza del pressoché totale mancato pagamento è pacifica, atteso che è stata puntualmente riferita dalla e che la difesa non ha prodotto alcun documento attestante eventuali versamenti né ha introdotto altre prove sul punto.

Del tutto infondate, poi, si rivelano le argomentazione difensive attinenti ad una asserita incapacità economica dell’imputato a far fronte a suoi obblighi.

Lo stesso , nel corso del suo esame, ha ammesso di avere lavorato negli ultimi quattro anni, seppure non con continuità, e ha aggiunto di avere svolto anche dei lavori in nero (cfr. pagina 10 del verbale stenotipico dell'udienza del 16 marzo 2018); d'altro canto, il fatto che l'imputato possa contare su entrate mensili regolari e di una certa consistenza è dimostrato dal fatto che lo stesso, come da lui stesso riferito, paga regolarmente un affitto di 600 euro al mese.

Va aggiunto, infine, che la responsabilità dell'imputato non è neppure esclusa né attenuata dal fatto che lo stesso abbia provveduto ad acquistare vestiario o altri beni a favore del figlio; è chiaro, infatti, che il soggetto obbligato in forza di un provvedimento giurisdizionale non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con cose o beni che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario.

In diritto, si è già detto e argomentato che il fatto contestato va riqualificato nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 570 c.p., procedibile a querela che è presente agli atti ed è stata sporta dalla

Al riguardo, va solo puntualizzato, a scanso di equivoci, che nel caso di specie la riqualificazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, anche letto alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la esemplare sentenza Cass. Pen., 24 settembre 2012 – 19 febbraio 2013, n. 7984) va esclusa ogni violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, da un lato, quando nel capo d'imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, da intendersi sempre come accadimento storico oggetto di qualificazione giuridica, dall'altro lato, quando la



riqualificazione avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio, rispetto assicurato dal fatto che la diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa”. Ebbene, non si può certo dire che la diversa qualificazione giuridica avvenga a sorpresa quando la stessa appare come uno dei possibili (si può dire non sorprendenti) epiloghi decisori del giudizio sulla base di quanto chiaramente emerso dal materiale probatorio, alla stregua, per di più, di argomentazioni introdotte dalla stessa difesa, la quale, di conseguenza, ha avuto la piena possibilità di interloquire sul punto, come avvenuto ne caso di specie, atteso che è stata proprio la difesa, in sede discussione, a contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto valorizzando che l'imputato e la non erano coniugati.

Nel capo d'imputazione, poi, sono contestati gli elementi fondamentali del fatto, cioè che l'imputato si sottraeva “agli obblighi economici imposti dalla legge” omettendo di versare l'assegno di euro 200 mensili per il mantenimento del figlio minore L stabilito dal Tribunale di Treviso, dal dicembre 2014 e con condotta permanente.

Tale condotta – si ribadisce, descritta in fatto – è tale da poter essere qualificata come contraria all'ordine o alla morale della famiglia per le ragioni già esplicitate.

5. Venendo al trattamento punitivo, non emergono elementi positivi valorizzabili al fine del riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, anche considerando negativamente, da un lato, il precedente per lesioni a suo carico, dall'altro lato il lungo lasso temporale durante il quale si è protratta la sua condotta.

In base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., pena equa stimasi quella di euro 1.000 di multa (la pena pecuniaria, vista la personalità dell'imputato, si ritiene maggiormente rispondente alle esigenze rieducative), oltre al pagamento delle spese processuali.

Non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la prognosi non è favorevole, considerando che la condotta delittuosa si è protratta per ben quattro anni e che l'imputato non ha iniziato a corrispondere, neppure parzialmente, il dovuto neanche a seguito della querela presentata dalla

P.Q.M.


Visti gli artt. 533, 535, 521 c.p.p.,

dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli – riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 570, comma 1, c.p. – e lo condanna alla pena di euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Fissa giorni 30 per i motivi.

Treviso, 17 aprile 2018

Il Giudice
Dott. Cristian Vettoruzzo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' shape with a vertical line extending upwards from the top right and a horizontal line extending to the right from the middle of the 'V'.